

Proc. n. 8368/2022 R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Seconda Civile - Lavoro

ORDINANZA

Il giudice, dott. Marco A. Pennisi,

letti gli atti del procedimento n. 8368/2022 R.G.Lav.;

rilevato che, con apposito provvedimento, l'udienza fissata per il giorno 24/01/2023 ore 10:00 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, con assegnazione del termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto: *"1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento presso la sede disponibile tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale (Pedara – Catania), ovvero in quelle più prossime, anche in soprannumero, per gli anni scolastici 2022-23 e seguenti, secondo le preferenze indicate in domanda tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 Legge 104/92 e 601 D. Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola) e/o in subordine anche rispetto alle nuove immissioni in ruolo ex art. 470 D. Lgs. 297/94 (T.U. scuola) e 30 comma 2 bis D. Lgs. 165/01, con condanna dell'amministrazione al riesame della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2022-23; 1) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di disporre il trasferimento della ricorrente, tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 legge 104/92 e 601 D. Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola) e/o in subordine anche rispetto alle nuove immissioni in ruolo ex art. 470 D. Lgs. 297/94 (T.U. scuola) e 30 comma 2 bis D. Lgs. 165/01, anche in soprannumero, per gli anni scolastici 2022-23 e seguenti, nell'ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, in uno dei posti delle sedi scolastiche indicate in domanda che – all'epoca della pubblicazione della procedura di mobilità – risultavano vacanti e disponibili. 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario"*;



ritenuto che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei soggetti, non evocati in giudizio, partecipanti alle graduatorie per cui è causa;
ritenuto che, pertanto, vada integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c.,
ritenuto che, in conformità agli indirizzi sezionali, la notifica ex art. 151 c.p.c. non sia sufficiente ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei controinteressati, richiedendosi, ove ne ricorrano i presupposti, in alternativa alla notifica ordinaria, la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., la cui autorizzazione deve essere richiesta dalla parte interessata al Capo dell'Ufficio (nel caso di specie al Presidente della Sezione in quanto delegato), non potendosi disporre d'ufficio;

PQM

assegna alla parte ricorrente un termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'integrazione del contraddittorio come indicato in parte motiva;
rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del giorno 6.6.2023 ore 9:00;
dispone che la sopra indicata udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;
assegna a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;
avvisa che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 ter c.p.c. sopra richiamato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catania, 24/01/2023.

Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi

